

Edizione di mercoledì 7 novembre 2018

IVA

Reverse charge con non residenti ancora con modalità cartacee

di **Sandro Cerato**

ADEMPIMENTI

Fatturazione elettronica: l'importanza del codice destinatario

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IVA

Diritti e obblighi nel Gruppo Iva

di **Marco Peirola**

AGEVOLAZIONI

Le modifiche al credito R&S nel disegno di Legge di Bilancio 2019

di **Debora Reverberi**

CONTENZIOSO

Definizione agevolata delle liti pendenti "bis"

di **EVOLUTION**

IVA

Reverse charge con non residenti ancora con modalità cartacee

di **Sandro Cerato**

Le **integrazioni e le autofatture** emesse, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), per l'applicazione dell'Iva per **operazioni territorialmente rilevanti in Italia** poste in essere da non residenti **restano con modalità cartacea**, trattandosi di operazioni escluse dall'obbligo di **fatturazione elettronica**.

L'obbligo di fatturazione elettronica, il cui avvio è oramai imminente, per le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato presenta numerose criticità in relazione a tutte quelle ipotesi in cui **l'imposta è applicata da parte del cessionario o committente (cd. "reverse charge")**.

Le disposizioni in materia di **fattura elettronica** disciplinano solamente la fattispecie della cd. **"autofattura denuncia"** emessa in applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#), secondo cui se il cessionario/committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all'emissione della stessa (come **autofattura**) **entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell'operazione**.

Per tale ipotesi, il **provvedimento direttoriale 30.04.2018, n. 89757**, prevede che il **documento sia emesso in formato elettronico (Xml)** utilizzando il codice di tipo documento **"TD20"**.

Per assimilazione, pur in assenza di precise indicazioni normative, si potrebbe estendere **l'obbligo di emissione dell'autofattura elettronica** anche alla fattispecie della regolarizzazione dell'avvenuto splafonamento da parte dell'esportatore abituale, posto che con la [risoluzione 16/E/2017](#) l'Agenzia ha richiamato la medesima procedura di cui all'[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#) (anche in tale caso verrebbe quindi meno l'obbligo di inviare all'Agenzia una copia dell'autofattura emessa per la regolarizzazione).

Nulla viene detto in relazione alle altre (e numerose) ipotesi in cui le disposizioni Iva richiedono l'emissione di un'autofattura, basti pensare **all'autoconsumo**, piuttosto che alla **cessione di omaggi** (per evitare la rivalsa dell'Iva in capo al destinatario), o ancora all'estrazione di beni da un deposito Iva.

In attesa di opportuni chiarimenti, si potrebbe sostenere che anche per tali ipotesi si debba utilizzare **l'autofattura elettronica tramite il Sdi**.

Per quanto riguarda invece le fattispecie di **integrazione del documento emesso dal fornitore**, la questione assume connotati differenti, poiché, a differenza dell'autofattura (che costituisce

il documento rilevante per l'applicazione dell'imposta), **l'integrazione è eseguita materialmente sul documento emesso dal cedente/prestatore.**

Per tale motivo, la [circolare 13/E/2018](#), considerando che la fattura elettronica non è modificabile, precisa che l'integrazione prevista nelle diverse fattispecie di cui all'[articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) (per citare quelle più "famosi") avviene **predisponendo un documento esterno alla fattura** (cartaceo) in cui indicare i dati necessari per l'operazione stessa. Tale modalità di integrazione riguarda ovviamente solo quelle operazioni che in origine rientrano nell'obbligo di emissione della **fattura elettronica**, mentre rimangono immutate le modalità di integrazione (o di emissione dell'autofattura) **per le operazioni di cui all'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).**

Tale disposizione prevede che per le **operazioni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia** poste in essere da **soggetti non residenti**, l'obbligo di applicazione dell'Iva ricade in capo all'acquirente/committente soggetto passivo nazionale mediante:

- **integrazione del documento emesso dal cedente/prestatore** se soggetto passivo in altro **Stato Ue**;
- **autofattura** emessa dal cessionario/committente soggetto Iva nazionale in presenza di cedente/prestatore soggetto Iva in uno **Stato extraUe**.

Tali operazioni, in quanto intervenute con una **controparte non residente né stabilita ai fini Iva in Italia** (semmai identificata nel territorio dello Stato, ma tale circostanza non assume alcun rilievo per l'applicazione dell'imposta in capo al cessionario/committente soggetto Iva nazionale), sono escluse dall'obbligo di emissione della **fattura elettronica**, fermo restando **l'obbligo di inclusione delle stesse nella comunicazione mensile (cd. "esterometro").**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Fatturazione elettronica: l'importanza del codice destinatario

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Negli ultimi mesi stanno circolando tra gli addetti ai lavori comunicazioni e richieste tra le più svariate riguardanti il codice destinatario, dato indispensabile per il **corretto recapito della fattura elettronica**. Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Il codice destinatario è un **elemento obbligatorio** del file fattura in formato xml che identifica il **canale telematico di trasmissione scelto dal cessionario/committente** dell'operazione; pertanto, il cedente/prestatore deve necessariamente conoscere tale informazione **prima dell'emissione della fattura**, se vuole avere certezza che il file fattura venga recapitato correttamente al destinatario. In altri termini, dal 1° gennaio 2019 il codice destinatario diventa un **nuovo dato anagrafico** da dover richiedere per ogni cliente.

Il campo **CodiceDestinatario** del tracciato xml deve contenere un **valore alfanumerico di 7 caratteri** corrispondente a:

- uno dei codici che il Sdl attribuisce ai soggetti con canale accreditato in ricezione (canale Web-Service o FTP);
- **0000000**, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che opta per la ricezione **tramite PEC** e questa sia stata indicata nel campo **PECDestinatario**;
- **0000000**, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale **non si conosce il canale telematico** (PEC o altro) sul quale recapitare il file;
- **XXXXXXX**, in caso di fattura emessa **verso soggetti non residenti**, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata facoltativamente al Sistema di Interscambio.

I **volumi di fatturazione** (ciclo attivo e passivo) pilotano le scelte degli operatori. In caso di volumi ridotti è possibile trasmettere e/o ricevere le fatture elettroniche anche solo attraverso un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**: in questo caso non occorre **alcuna richiesta di accreditamento** ed il codice destinatario sarà composto da sette zeri.

Il rilascio di un codice destinatario diverso dai sette zeri prevede invece una richiesta di accreditamento, necessaria solo se un'azienda intende **creare un proprio canale telematico dedicato e sempre attivo** (canale di tipo FTP o Web-Service) tra i suoi server e il Sdl: questa procedura, quindi, è rivolta a quegli operatori caratterizzati da un **particolare grado di informatizzazione**, capaci di gestire con continuità e costante presidio di personale il sistema informativo collegato al Sdl e che devono trasmettere e/o ricevere un numero molto rilevante di file. Per attivare questo canale telematico, inoltre, occorre stipulare un **"accordo di servizio"** con il Sdl attraverso l'invio di una "richiesta di accreditamento", cioè compilando un modulo

online sul sito www.fatturapa.gov.it all'interno del quale vanno inseriti una serie di informazioni tecniche dettagliate (per maggiori informazioni si rimanda alle [specifiche tecniche](#) allegate al [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.04.2018](#)).

Si ricorda che la casella PEC ovvero il canale telematico accreditato (FTP o Web-Service) non devono necessariamente essere intestati all'operatore che deve emettere/ricevere la fattura elettronica (cedente/prestatore o cessionario/committente), ma quest'ultimo può trasmettere/ricevere le sue fatture anche attraverso **PEC o canale telematico di uno o più intermediari**.

Allo stesso modo, anche sul fronte del ciclo passivo, è necessario trasmettere il codice destinatario ai propri fornitori per comunicare la **modalità di trasmissione scelta per le fatture elettroniche in entrata**, secondo le medesime codifiche sopra riportate. Qui viene in soccorso una utility offerta dall'Agenzia delle entrate: **la registrazione dell'indirizzo telematico**. Tale funzione, reperibile tra i servizi dell'Agenzia nella sezione "Fatture e corrispettivi", consente di segnalare al Sistema di Interscambio la scelta preferenziale dell'**indirizzo telematico su cui ricevere le fatture elettroniche in entrata**. Operare tale scelta equivale a **comunicare allo Sdl il nostro codice destinatario** scelto per la gestione del ciclo passivo di fatturazione.

In fase di indirizzamento del file fattura, il Sistema di Interscambio considera **prevalente l'indirizzo telematico registrato** dall'utente, a prescindere dal codice destinatario riportato nel file xml trasmesso dal cedente.

Riportiamo, in sintesi, i **controlli effettuati dallo Sdl** per l'individuazione del canale a cui trasmettere il file:

- se il soggetto ricevente ha **registrato l'indirizzo telematico** sul quale desidera ricevere le fatture elettroniche, provvede al recapito secondo le indicazioni fornite;
- se nel file fattura è valorizzato un **"CodiceDestinatario"** lo Sdl inoltra il file fattura al canale individuato;
- se il **"CodiceDestinatario"** contiene il valore **"0000000"** ed è valorizzato il campo **"PECDestinatario"**, il Sdl inoltra il file alla **casella PEC individuata**;
- se invece la **"PECDestinatario"** non è valorizzata, il Sdl mette a disposizione il file fattura nell'area autenticata dei **servizi telematici** del cessionario/committente.

Nei casi in cui non sia stato possibile recapitare la fattura al soggetto destinatario, lo Sdl comunica tale informazione al cedente attraverso una **ricevuta di impossibilità di recapito**, unitamente alla data di messa a disposizione del file. Il **cedente/prestatore** è tenuto **tempestivamente a comunicare** – per vie diverse dal Sdl – al cessionario/committente che l'**originale** della **fattura elettronica** è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una **copia informatica o analogica** della fattura elettronica.

In tal caso, per il **cedente/prestatore** la fattura risulta **correttamente emessa** mentre per il

cessionario/committente l'iva sarà detraibile solo con la **presa visione del file fattura** nella propria area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Nel momento in cui il **cessionario/committente**, accedendo alla sua area riservata, prende visione della fattura, il sistema registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta così **ricevuto dal destinatario**. L'informazione della **data di presa visione** della **fattura** da parte del cessionario/committente è resa disponibile al cedente/prestatore nell'area di consultazione delle fatture elettroniche di sua competenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Diritti e obblighi nel Gruppo Iva

di **Marco Peirolo**

Ai sensi dell'[articolo 70-quiquies, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del Gruppo Iva. Quest'ultimo, in particolare, **per il tramite del rappresentante di gruppo**, adempie gli obblighi ed esercita i diritti in materia di Iva con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa **esigibile** o il diritto alla **detrazione** è **esercitabile** a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la **costituzione del gruppo** ([articolo 2, comma 1, D.M. 06.04.2018](#)).

In un [precedente contributo](#) sono stati esaminati gli effetti che discendono dalla costituzione del Gruppo Iva sulle operazioni poste in essere dai singoli membri, ricordando, in particolare, le **modalità di fatturazione** e di **certificazione dei corrispettivi** anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 19/E/2018](#).

Le disposizioni attuative contenute nel **D.M. 06.04.2018** regolano i **diritti** e gli **obblighi** nel Gruppo Iva.

Il **diritto di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva** nei limiti del *plafond* previsto per gli esportatori abituali è esercitato:

- **dal Gruppo Iva**, anche se maturato dai singoli partecipanti nell'anno anteriore all'ingresso;
- **dai singoli partecipanti** a seguito della **cessazione del Gruppo Iva**, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno costituito il presupposto.

In considerazione della peculiarità del meccanismo degli acquisti senza applicazione dell'imposta, l'Agenzia considera ammessa la presentazione delle **dichiarazioni d'intento** anche da parte dei **singoli partecipanti** al gruppo, che dovranno **indicare** nelle citate **dichiarazioni**, unitamente al proprio **codice fiscale**, il numero di **partita Iva** del gruppo.

In merito all'esercizio della **detrazione**, che deve essere determinato unitariamente per gli acquisti effettuati dal gruppo, l'Agenzia delle Entrate, con il **principio di diritto n. 7, pubblicato il 19 ottobre 2018**, nel prendere in considerazione le società neocostituite, ha fornito indicazioni **sulle modalità di calcolo del pro rata di detrazione** del Gruppo Iva nel primo anno di operatività.

Il Gruppo Iva, **soggetto passivo d'imposta unico** che ingloba la soggettività dei membri,

determina il **pro rata** come ogni altro soggetto passivo e, dunque, secondo le previsioni di cui agli [articoli 19, comma 5](#) e [19-bis D.P.R. 633/1972](#). Nel **primo anno di operatività**, la **detrazione** del Gruppo Iva è calcolata in base ad un **pro rata** determinato **presuntivamente**, salvo il **conguaglio alla fine dell'anno**, restando inteso che il calcolo del **pro rata** provvisorio va effettuato impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d'imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri.

Il Gruppo Iva, per effetto della sua **costituzione**, applica le disposizioni relative alla **rettifica della detrazione** di cui all'[articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972](#) con riferimento alla data in cui i beni e servizi sono stati acquistati dai partecipanti ([articolo 2, comma 3, D.M. 06.04.2018](#)) ed in proposito si rinvia alle indicazioni fornite dalla [circolare 19/E/2018](#) sulle **modalità di effettuazione della rettifica** in occasione della costituzione e della cessazione del gruppo.

Ai sensi dell'[articolo 4, comma 3, D.M. 06.04.2018](#), il **credito Iva annuale o infrannuale maturato dal gruppo** non può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), con i **debiti** relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

L'[articolo 6 D.M. 06.04.2018](#) detta, invece, le disposizioni in merito ai **rimborsi Iva**, in presenza dei requisiti di cui all'[articolo 30 D.P.R. 633/1972](#) in capo al gruppo. Al riguardo, è previsto che:

- la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** prevista per i rimborsi di ammontare **superiore a 30.000 euro**, soggetti all'obbligo del **visto di conformità** o alla **sottoscrizione dell'organo di controllo contabile**, attesta:
 1. la sussistenza delle condizioni di cui alle **a) e b)** del **comma 3** dell'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#), prendendo a riferimento la **sommatoria dei valori di ciascun partecipante al gruppo**;
 2. la **regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi** di cui alla successiva **c)** dello stesso **comma 3** dell'[articolo 38-bis](#), da parte di **tutti i componenti del gruppo**;
- le condizioni previste dalla **a)** del **comma 4** dell'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#), per l'esecuzione dei **rimborsi** di ammontare superiore a 30.000 euro previa prestazione della **garanzia**, vanno verificate in capo a ciascun partecipante;
- ai fini del **calcolo della differenza**, per ciascun anno, tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore ai limiti di cui alla **b)** del **comma 4** dell'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#), rilevano gli avvisi di accertamento o di rettifica notificati al Gruppo Iva nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso.

L'eccedenza d'imposta chiesta a **rimborso** in sede di **dichiarazione annuale** è cedibile dal rappresentante del gruppo su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli [articoli 1260 e ss. cod. civ.](#)

L'[articolo 2, comma 5, D.M. 06.04.2018](#) dispone, inoltre, che il **credito Iva maturato e non utilizzato dal gruppo prima della cessazione** è chiesto a rimborso ai sensi dell'[articolo 30 D.P.R. 633/1972](#), ovvero computato in detrazione dal rappresentante del gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

Infine, si ricorda che, in modo simile a quanto avviene con riguardo alla **liquidazione Iva di gruppo**, l'[articolo 70-sexies](#) reca una disciplina specifica con riguardo alle **eccedenze detraibili risultanti dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente** rispetto a quello di partecipazione al **Gruppo Iva**. In particolare, è previsto che tali eccedenze non si trasferiscono al gruppo medesimo e possono essere chieste a rimborso anche in mancanza degli specifici presupposti indicati dall'[articolo 30 D.P.R. 633/1972](#), ovvero compensate orizzontalmente secondo le norme dell'[articolo 17 DLgs. 241/1997](#).



AGEVOLAZIONI

Le modifiche al credito R&S nel disegno di Legge di Bilancio 2019

di Debora Reverberi

Il disegno di Legge di Bilancio 2019 contiene rilevanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta R&S, alcune delle quali in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018, altre, in deroga all'[articolo 3 L. 212/2000](#) (c.d. "Statuto del contribuente") **già applicabili al periodo d'imposta in corso al 31/12/2018.**

Trattandosi di un disegno di legge, soggetto attualmente all'iter parlamentare di approvazione, **le principali novità qui riepilogate potranno essere modificate anche in misura sostanziale in sede di approvazione della Legge.**

L'articolo 13 del disegno di Legge di Bilancio 2019 interviene modificando la disciplina del credito d'imposta per attività di R&S su più fronti:

- **modificando l'entità del credito** d'imposta R&S fruibile in relazione alla tipologia di investimenti ammissibili sostenuti;
- **ampliando l'ambito applicativo oggettivo** della disciplina agevolativa in termini di investimenti ammissibili;
- **modificando gli obblighi formali e documentali;**
- inserendo nella fonte normativa primaria aspetti demandati finora al **M. 27.05.2015** e/o alle [circolari dell'Agenzia delle entrate 5/E/2016](#) e [13/E/2017](#).

La principale novità che modifica in diminuzione l'entità dell'incentivo fiscale consiste **nella previsione di un credito d'imposta**, definito in percentuale alla spesa incrementale rispetto alla media del triennio fisso 2012/2014, **variabile in relazione alla tipologia degli investimenti ammissibili sostenuti nell'anno.**

Il legislatore è intervenuto non solo modificando la misura del credito ma **anche suddividendo ulteriormente le categorie di investimenti ammissibili, onde limitare la percentuale più elevata a fattispecie circoscritte.**

Le categorie di investimenti ammissibili post modifica all'[articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013](#) (convertito con modificazioni dalla **L. 9/2014**), sono dunque le seguenti:

1) spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S;

1-bis) spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal

subordinato, impiegato direttamente in attività di R&S;

2) quote d'ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;

3) **spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e PMI innovative** (purché non si tratti di imprese del medesimo gruppo), per il diretto svolgimento di attività di R&S ammissibili;

3-bis) **spese per contratti di ricerca *extra muros* con altre imprese** per il diretto svolgimento di attività di R&S ammissibili e purché non si tratti di imprese del medesimo gruppo;

4) competenze tecniche e privative industriali.

Con l'aggiunta del nuovo **comma 6-bis** all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) (convertito, con modificazioni, dalla **L. 9/2014**), è previsto che il credito spetti in **misura pari al 50% per la sola eccedenza rispetto alla media del triennio 2012/2014 proporzionalmente riferibile agli investimenti relativi alle spese del personale dipendente (lettera a) e ai contratti di ricerca *extra muros* con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e PMI innovative (lettera c).**

Sulla parte residua di spesa incrementale spetta un credito d'imposta quantificato nella misura del **25%**.

In aggiunta a tali modifiche il disegno di Legge di Bilancio 2019 prevede il **dimezzamento dell'importo massimo annuale di credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario, con riduzione dagli attuali euro 20 milioni a euro 10 milioni.**

Per quanto concerne l'ambito applicativo oggettivo della disciplina del credito R&S il disegno di Legge introduce **una nuova fattispecie di investimenti ammissibili:**

e) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S.

Tali beni possono essere impiegati **anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota** relativi alle attività ammissibili ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, lett. b\) e c\), D.L. 145/2013](#) ovvero "ricerca industriale o applicata" e "sviluppo sperimentale".

In relazione alle modifiche in materia di obblighi documentali e formali si segnala **l'introduzione della "relazione tecnica", documento che dovrà evidenziare i seguenti aspetti dei progetti o sotto progetti** di R&S in corso di realizzazione nel periodo d'imposta:

- **finalità**
- **contenuti**
- **risultati**

La “**relazione tecnica**” sarà un documento redatto e sottoscritto da un soggetto diverso a seconda che l'attività di R&S sia organizzata e svolta **internamente** o **esternamente** all'impresa beneficiaria:

- se la R&S è interna la “relazione tecnica” deve essere predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale rappresentante;
- se la R&S è esterna la “relazione tecnica” deve essere redatta e sottoscritta dal soggetto terzo commissionario che esegue la R&S.

Restano validi gli obblighi formali e documentali previsti dal D.M. 27.05.2015, rappresentando la “relazione tecnica” un adempimento ulteriore ad essi complementare.

Il nuovo obbligo documentale troverebbe applicazione, secondo il testo del disegno di Legge, già ai crediti d'imposta R&S relativi ai periodi in corso al 31.12.2018.

Viene poi normativamente previsto che **l'utilizzo in compensazione del credito R&S è subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile dei costi**, già a decorrere dall'attuale periodo d'imposta.

Per quanto concerne l'inserimento nella fonte normativa primaria di aspetti della disciplina finora demandati al decreto attuativo interministeriale o alle circolari dell'Agenzia delle entrate si segnala **la definizione nel testo del disegno di Legge della nozione di controllo rilevante ai fini della perimetrazione di gruppo, da applicarsi per la qualificazione delle spese di ricerca come *intra muros* o *extra muros*.**

Come già chiarito dalla [circolare AdE 5/E/2016](#) si ritiene applicabile la nozione di controllo contenuta nell'[articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ.](#), includendovi anche i soggetti diversi dalle società di capitali.

Per le persone fisiche si tiene conto a tal fine anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'[articolo 5, comma 5, Tuir](#).

In materia di obblighi di certificazione contabile viene **interamente riscritto nel disegno di legge il comma 11 dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#).**

La certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti, **deve attestare:**

- **l'effettivo sostenimento delle spese;**
- **la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile** predisposta dall'impresa.

Non v'è traccia, nel testo del disegno di legge, **dell'esonero per le imprese con bilancio**

certificato.

Infine viene chiarita la previsione normativa dell'[articolo 3, comma 1-bis, D.L. 145/2013](#) (come modificato dalla **L. 232/2016**) di ammissibilità al credito d'imposta delle **spese sostenute dalle imprese commissionarie residenti in Italia in virtù di contratti di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in UE** o in Stati aderenti allo SEE o in Stati di cui al **D.M. 4.9.1996**: ai fini del calcolo del credito **rilevano esclusivamente gli investimenti ammissibili per attività svolte direttamente in laboratori e strutture localizzati nel territorio dello Stato italiano.**



CONTENZIOSO

Definizione agevolata delle liti pendenti “bis”

di **EVOLUTION**



La definizione agevolata delle liti pendenti “bis” è un meccanismo, di carattere temporaneo, che consentirà l'estinzione del processo prima che sia giunta la pronuncia definitiva, attraverso la presentazione di un'istanza ed il pagamento di un importo pari, salvo determinate circostanze, al valore della controversia.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.

L'[articolo 6, D.L. 119/2018](#) (c.d. “Decreto Fiscale”), ha introdotto un meccanismo, di carattere temporaneo, che consentirà l'estinzione del processo prima che sia giunta la pronuncia definitiva: la c.d. “**definizione agevolata delle controversie tributarie**”. Tale possibilità non è totalmente nuova in quanto ricalca, in certo qual modo, quanto previsto dall'[articolo 11, D.L. 50/2017](#); infatti, come la precedente prevede la possibilità per il ricorrente, che alla data di entrata in vigore del Decreto (24 ottobre 2018) ha notificato alla controparte il ricorso, di presentare l'istanza di definizione con la quale si impegna a pagare un importo pari al valore della controversia, o una misura ridotta in base al grado di giudizio se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, purché si estingua il processo.

A differenza della precedente versione, quella introdotta dal Decreto Fiscale, è limitata alle controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda gli enti territoriali è lasciata loro la decisione di aderire all'agevolazione entro il 31 marzo 2019.

La **definizione delle controversie “pendenti”** prevede:

- la presentazione **di un'apposita istanza** da parte del contribuente secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- il **pagamento “integrale”** degli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione, in un'unica soluzione o in rate trimestrali (massimo 20).

Non sono dovute, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Sul punto, la norma prevede che se l'Agenzia è risultata soccombente in uno o più gradi di giudizio l'importo da versare potrà essere inferiore rispetto a quello indicato nell'atto pari ad:

- **1/2** del valore della controversia nel caso di soccombenza nel **primo grado** di giudizio;
- **1/5** del valore della controversia nel caso di soccombenza nel **secondo grado** di giudizio.

La domanda di definizione, si ricorda, va presentata dal **soggetto che ha proposto l'atto introduttivo** del giudizio in primo grado, oppure dal soggetto che **vi è subentrato** (nella maggior parte dei casi, si tratta dell'erede del defunto) **o ne ha legittimazione** (ricorso proposto ad esempio dal genitore per conto del minore, dal tutore per l'interdetto, dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore, etc.).

La procedura in commento **non sospende automaticamente il processo** ma sarà necessario che il contribuente presenti al giudice **un'istanza di sospensione** dalla quale risulti la volontà di voler aderire alla definizione agevolata; in tale caso la sospensione avrà durata fino al **10 Giugno 2019 prorogabile fino al 31 Dicembre 2020** se il contribuente depositerà presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Se entro il 31/12/2020 non viene presentata istanza di trattazione della controversia dall'interessato il **processo è dichiarato estinto**.

In ogni caso, per le controversie definibili, sono **sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >